

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Mondopopoli"

Articolo 1 – Denominazione sociale.

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione "Mondopopoli". La dicitura "di promozione sociale" dovrà essere sempre utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e, in genere, nei rapporti dell'Associazione con i terzi.

Articolo 2 – Sede legale e sedi secondarie.

L'Associazione "Mondopopoli" ha sede legale in Napoli, Via Portamedina N° 53 Cap: 80134 Napoli.

L'assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non richiedono modifiche statutarie.

Articolo 3 – Lo Scopo.

L'Associazione di promozione sociale "Mondopopoli" non ha fini di lucro. E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

L'Associazione, nel quadro dello svolgimento di attività di utilità sociale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nei settori dell'assistenza sociale; della beneficenza; della formazione; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili, con particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione (immigrati, donne, minori ed anziani disagiati psico-fisici, economicamente, e/o socialmente).

Inoltre l'Associazione intende:

- Promuovere e valorizzare le culture e le popolazioni con l'elaborazione di laboratori artistici, culinari e artigianale come luoghi di interscambio culturali che favoriscano l'espressione corporale, musicale, plastica, comportamentale e relazionale;
- Favorire la nascita di mezzi d'informazione che partecipano alla divulgazione e alla promozione sociale e interculturale.
- Promuovere esperienze educative e formative per lo sviluppo di una "cultura olistica della salute"; favorire la conoscenza e l'accesso, anche delle fasce deboli della popolazione, alle terapie e pratiche alternative e/o originate da altre culture.
- Sostenere e promuovere esperienze socio-educative che mirano allo crescita di una cultura dello sviluppo sostenibile attraverso la difesa e la valorizzazione dell'ambiente e della natura, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Favorire e Sviluppare una rete di collaborazione e di solidarietà, a livello locale, nazionale e internazionale con associazioni del terzo settore, con enti statali e privati, fondazioni,

Università, enti di ricerca, per favorire la coordinazione e l'efficienza delle iniziative e delle politiche sociali e migliorare la qualità degli interventi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle rispetto ad esse direttamente connesse, ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'associazione.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate, ai principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4 – La durata

L'Associazione ha una durata di novanta nove anni (99 anni) dalla data di costituzione della stessa.

L'Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Articolo 5 – I mezzi economici

L'Associazione di promozione sociale "Mondopopoli" trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- Iniziative promozionali;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo, che non sia in contrasto con le finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, con il regolamento interno e con le leggi dello stato italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 6 – I soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividano gli scopi dell'Associazione;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato;

Due sono le categorie di soci:

- i soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione,
- i soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal comitato direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale o specifica, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Articolo 7 – La domanda di ammissione

Il comitato direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto;
- indirizzata al comitato direttivo;

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e l'attività svolta.

In base alle disposizioni di legge 675/1997 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato dal comitato direttivo.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 8 – Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e rendiconti;
- ai registri dell'Associazione;

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 9 – I doveri dei soci

I membri dell'Associazione svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 10 – Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- per recesso da comunicare per iscritto al consiglio direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- per ritardo pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal comitato direttivo);
- per decesso;
- per indegnità (la indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso del socio dall'Associazione deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del comitato direttivo di sezione.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. L'esclusione del socio è deliberata dal comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezza lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Articolo 11 – Gli organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il comitato dei soci;
- il Presidente;

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Articolo 12 – L'Assemblea

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dei soci effettivi.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Associazione o dal Vice-Presidente;
- mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza dei soci. L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Il Presidente deve costatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipazione all'Assemblea;

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il comitato direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richiede almeno un decimo dei soci;

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 13 – L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprio spese, una copia.

Articolo 14 – L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;
- c) delibera sulla proroga della durata dell'organizzazione;
- d) nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 15 – il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre (3) membri fino ad un massimo di nove (9) eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza con la presa di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del comitato sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei soci membri.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice-presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Articolo 16 – il Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità; presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria; dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Articolo 17 – Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Il Comitato predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro un mese dall'Assemblea; il bilancio deve essere depositato nella sede dell'Associazione 20 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Articolo 18 – Rendiconto economico e finanziario.

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'ente nello statuto.

Articolo 19 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Articolo 20 – Scioglimento dell'Associazione.

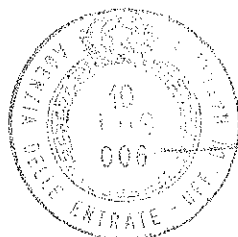
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione, provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Articolo 21 – Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.



UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE 1

registrato al n. 7691/3

del. 71/M del 10 LUG. 2006

10.07.2006

171,72

IL CAPO AMMINISTRATIVO